



*Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro*

CAPO DEL

DIPARTIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Roma, 15 gennaio 2010

Prot. n. 132-13.7

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Oggetto: Risposta alla Nota del Ministero della Giustizia-DAG del 12/6/2009, n° 0080111

In relazione alla Vs. Nota in oggetto - in attuazione del Decreto Legislativo del 9/11/2007 n. 206 finalizzato a favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali per consentire l'esercizio delle professioni corrispondenti negli Stati membri dell'Unione Europea - si comunica che la Commissione per le Politiche del Lavoro e dei Settori Produttivi (II) del CNEL, riunita in sede deliberante il 9 dicembre u.s., tenuto conto dei requisiti previsti nella normativa citata, si è favorevolmente espressa a larga maggioranza sulla richiesta di considerare l'Associazione **ANCOT** (Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi) nel novero dei soggetti che vengono sentiti dalle Autorità competenti ad elaborare proposte di piattaforme comuni. In attuazione delle normative vigenti il Ministro della Giustizia - con Decreto di concerto con il Ministro delle Politiche Comunitarie e con il Ministro competente per materia - provvederà di conseguenza ad individuare le Associazioni in possesso dei relativi requisiti.

Si comunica altresì che, nel corso della citata seduta della Commissione:

- hanno espresso una valutazione non favorevole: i Consiglieri Orlandi, Sardi e Catalano (rappresentanti dei Liberi Professionisti) con le motivazioni formulate nel documento allegato;
- si sono astenuti dalla valutazione: i Consiglieri Gervasio (Confcommercio) e Ciaccia (Confartigianato) con la motivazione che la Commissione si sarebbe dovuta esprimere su un testo scritto e articolato presentato ai Consiglieri precedentemente alla data della seduta; nonché i Consiglieri Santalco (Casartigiani) e Ursotti (CISL).

Michele Dau

Allegato c. s.

Segr. Tec. II Commissione



CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Parere reso ai sensi dell'art. 26, c. 4, D. Lgs. n. 206/2007

(ANCOT - Associazione Nazionale Consulenti Tributari)

Istruttoria svolta dalla II Commissione Lavoro in data 11 novembre 2009

Parere reso dalla II Commissione Lavoro, in sede deliberante, in data 9 dicembre 2009

PARERE DEI CONSIGLIERI: Roberto ORLANDI, Alfio CATALANO e Pietro Angelo SARDI

CATALANO per delega delle ss. l. 8, 10

Requisiti richiesti
(dall'art. 26, c.3 del D.L.gs 206/2007)

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) adozione di uno statuto, da almeno quattro anni, che sancisca:
 - b1) un ordinamento a base democratica;
 - b2) l'assenza di scopi di lucro;
 - b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'Associazione;
 - b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne;
 - b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
 - b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
 - b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari (*nell'anno della domanda e nei tre anni precedenti*);
- d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima;

Con deliberazione dell'Assemblea del 23 luglio 2009 il CNEL ha inoltre deliberato di valorizzare nelle istruttorie:

- h) le funzioni associative tendenti ad assicurare elevati livelli di qualità nei servizi resi dagli associati.

CRITERI UTILIZZATI PER L'ISTRUTTORIA

PRE-REQUISITO: l'art. 26 del D.Lgs n. 206/2007 distingue le professioni in due grandi gruppi:

1. quelle regolamentate (definite, a mente dell'art. 4 del D.Lgs medesimo, come: "l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità);
2. quelle non regolamentate (desunte "per differenza" da quelle precedenti), laddove solo per queste è chiesto il parere del CNEL;

il primo criterio adottato è dunque quello di stabilire a quale dei due gruppi faccia riferimento l'attività professionale sottostante l'Associazione in esame.

CRITERI SPECIFICI: la *ratio* delle disposizioni in esame è quella di identificare quali Associazioni, fra le molte esistenti, integrino particolari requisiti di "qualità" nell'esercizio della loro attività (codici deontologi, obbligo di formazione permanente, partecipazione associativa democratica, presenza su tutto il territorio nazionale, ecc.), che debbono essere stati effettivamente svolti per un determinato periodo di tempo, individuato dalla norma in anni quattro, perciò calcolati nell'anno della presentazione della domanda e nei tre precedenti.

Pertanto i requisiti indicati dal D.Lgs n. 206/2007 si intendono posseduti nei seguenti casi:

- a) quando la costituzione sia avvenuta per atto pubblico ovvero per scrittura privata registrata presso l'Ufficio del registro.
- b1. quando l'ordinamento sia democratico (*una testa un voto, limitazione nel numero delle deleghe, procedure certe e trasparenti per le elezioni degli organi, ecc.*);
- b2. quando siano assenti scopi lucrativi nello Statuto;
- b3. quando lo Statuto identifichi con precisioni le attività professionali che si intende svolgere, che non devono già essere oggetto di specifica regolamentazione;
- b4. quando lo Statuto indichi con precisione i titoli professionali ovvero di studio richiesti;
- b5. quando risulti la rappresentatività delle cariche elettive, così come previste nello Statuto;
- b6. quando siano assenti situazioni di conflitto e/o di interesse, valutate con riguardo alle previsioni statuarie;

- b7. quando vi sia la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, così come desumibili dallo Statuto;
- b8. quando esista una struttura organizzativa (*sulla base della diffusione degli iscritti effettivamente esercenti, della eventuale presenza di sedi, dipendenti, ecc.*) ed una struttura tecnico-scientifica per il raggiungimento delle finalità dell'associazione (*valutata con riguardo all'attività professionale concretamente posta in essere*);
- c. quando sia tenuto un elenco degli iscritti, per ognuno dei quattro anni richiesti dal D.Lgs n. 206/2007, aggiornato attualmente con le quote versate dagli iscritti;
- d. quando vi sia la previsione statutaria di un Codice deontologico, che deve essere stato effettivamente adottato da almeno quattro anni precedenti la presentazione della domanda di riconoscimento della rappresentatività;
- e. quando esista l'espressa previsione statutaria dell'obbligatorietà della formazione permanente per gli associati;
- f. quando l'Associazione sia presente su tutto il territorio nazionale, e precisamente quando sia presente con un numero minimo di iscritti (*individuati in 50 per Regione per le professioni a maggiore diffusione ed in 25 per quelle a minore diffusione*) in ciascuna delle Regioni italiane; il criterio numerico proposto è comunque molto blando in quanto, con appena 500 oppure 1.000 iscritti in tutta Italia, si assumerebbe la rappresentatività nazionale ai fini della definizione di piattaforme europee. Il criterio numerico proposto può, inoltre, essere ulteriormente temperato quando gli esercenti l'attività professionale in esame siano in numero particolarmente ridotto a livello nazionale.
Rispetto ai soci di una Associazione si è deciso anche di valutarne la **marginalità numerica** rispetto alla totalità degli esercenti una specifica attività, individuandola nella soglia del 5% rispetto al totale degli esercenti. Al riguardo, per la individuazione del numero gli esercenti una determinata attività in Italia si è fatto riferimento a dati certi, indicandone la fonte e, laddove mancanti rilevazioni attendibili, si è fatto riferimento al numero degli esercenti stimato dal CNEL sulla base delle dichiarazioni delle stesse Associazioni di settore nell'ambito del "V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate" del 2005;
- g. quando il legale rappresentante dia dimostrazione di non avere condanne passate in giudicato in relazione all'attività associativa;
- h. quando siano presenti elementi costitutivi oggettivamente integranti livelli generali di qualità di particolare pregio ovvero significativamente superiori alla normalità praticata da altre Associazioni.



VALUTAZIONE DEL PRE-REQUISITO

(combinato disposto artt. 4 e 26 del D. Lgs. n. 206/2007)

L'ATTIVITA' E' GIA' REGOLAMENTATA? (art. 4 - D. Lgs. n. 206/2007)

SI	IN PARTE	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

in quanto

lo Statuto prevede che si associno, fra l'altro, i soggetti che sono iscritti nei ruoli dei "Periti ed Esperti in Tributi", tenuti a norma di legge dalle Camere di Commercio nonché in Albi professionali, comporta che l'Associazione ANCOT raccoglie soggetti che svolgono una professione regolamentata e compresa fra quelle aventi le caratteristiche indicate:

- nell'art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 206/2007 (iscritti in Albi professionali),
- nell'art. 4 comma 1 D. Lgs. 206/2007 (iscritti in Registri od Elenchi tenuti dalla PP.AA.),

ne consegue che all'Associazione ANCOT non può applicarsi il comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 206/2007, in quanto i suoi iscritti sono in tutto od in parte esercenti una attività regolamentata.

PRESO ATTO DEL VENIR MENO DEL PRE-REQUISITO L'ISTRUTTORIA SULL'ESISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. n. 206/2007 VIENE COMPLETATA UNICAMENTE ALLO SCOPO DI FORNIRE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IL QUADRO PIU' COMPLETO POSSIBILE DELL'ASSOCIAZIONE IN ESAME.

SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA A FINI SOLO INFORMATIVI

Requisito a)

avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

presente

in parte

assente

in quanto

l'Associazione non ha depositato il proprio atto costitutivo, bensì quello della diversa Associazione LAPET (la quale, peraltro, ha anch'essa chiesto il riconoscimento di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 206/2007), sostenendo di esserne la naturale prosecuzione, ma senza darne dimostrazione oggettiva. Lo Statuto LAPET data 9.4.1984.

Vi è stato un contenzioso giudiziario fra ANCOT e LAPET, evidentemente concluso sinora favorevolmente per LAPET, che mantiene l'utilizzo della denominazione originaria.

Si ritiene pertanto, anche stante l'identica domanda presentata da LAPET, di non poter ritenere idoneo l'Atto costitutivo di LAPET valido anche per ANCOT.

In via del tutto particolare e per quanto una tale procedura evidentemente non integri quanto richiesto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 206/2007, il Ministero della Giustizia potrebbe discrezionalmente ritenere che il "Verbale di deposito di Statuto", redatto il 13.9.2002 dal Notaio Francesco Barman, valga altresì come "atto costitutivo" ovvero come atto comprovante l'avvenuta costituzione dell'Associazione a quella data, rimettendo tuttavia sul punto qualunque valutazione alla competente Autorità ministeriale.



Requisito b1

adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica

presente in parte assente

in quanto

premesso che lo Statuto dell'Associazione LAPET, allegato all'atto costitutivo in data 9.4.1998 (*per le ragioni indicate al punto "Requisito a"*), non può essere utilmente riferito ad ANCOT, va detto che nella documentazione presentata vi è un "*Verbale di deposito di Statuto*", redatto il 13.9.2002 dal Notaio Francesco Barman; si ritiene che detto Statuto, avente la data certa del verbale notarile, possa essere ritenuto idoneo.

Lo Statuto allegato al "*Verbale*" notarile è stato poi modificato in data 10 maggio 2008, questa ultima modifica è avvenuta in forma privata, senza intervento notarile, con modalità che si ritengono inidonee nell'ambito di una procedura pubblica di riconoscimento come la presente; si osserva infine che la modifica di uno Statuto notarile eseguita senza l'ulteriore intervento del notaio oggettivamente affievolisce le garanzie previste per i soci a fronte dell'adozione di atti straordinari.

A comprova di tali perplessità depone il fatto che:

— lo Statuto modificato, allegato al "*Verbale notarile di deposito*" del 13.9.2002 attribuiva (*all'art. 10 lettera d*) al Congresso Nazionale la deliberazione di eventuali modifiche statutarie;

la modifica statutaria del 10 maggio 2008 invece risulta essere stata assunta dalla "*Assemblea Nazionale*", organo diverso e peraltro neppure contemplato nello Statuto precedente.

Dal momento che l'art. 26 del D. Lgs. n. 206/2007 richiede l'adozione di uno statuto avente "*ordinamento democratico*" non è ininfluente la verifica delle procedure attraverso le quali le modifiche statutarie vengono realizzate, posto che esse rappresentano un elemento per la valutazione del requisito in parola.

In ogni caso lo Statuto modificato il 10 maggio 2008, a prescindere dalla verifica della regolarità dell'adozione, presenta i seguenti vizi di democraticità:

- i soci a quel momento tali, che fossero iscritti contemporaneamente ad altri Albi tenuti da Associazioni similari ovvero Albi professionali di professioni intellettuali erano tenuti a richiedere al Consiglio Nazionale di ANCOT la "*riapprovazione*" della loro adesione;
- i soci di ANCOT che, avendone i requisiti, si vogliono iscrivere anche ad Albi tenuti da Associazioni similari ovvero ad Albi professionali di professioni intellettuali, devono chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Nazionale;
- i soci in tale condizione, inoltre, non possono assumere cariche sociali;

ciò comporta una ingiusta differenziazione fra i soci ed una più generale limitazione dei loro diritti, non giustificata da ragioni di interesse generale.



Requisito b2

assenza di scopo di lucro

presente

in parte

assente

in quanto

prevista all'art. 1 dello Statuto datato 10.5.2008.

Requisito b3

la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce


presente

in parte

assente

in quanto

non è indicata espressamente all'art. 3 dello Statuto, che reca gli scopi sociali (*che sono di carattere generico e generale, quali "realizzare le aspirazioni della categoria" "intervenire nei loro problemi"*); le attività professionali tuttavia si desumono indirettamente dal titolo dell'Associazione e dalle caratteristiche previste per i soci.



Requisito b4

la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per fare parte dell'associazione

presente

in parte

assente

in quanto

viene infatti richiesto il titolo di studio "non inferiore" a quello di scuola media superiore, una formulazione generica che non individua uno specifico titolo di studio.

Si può invece ritenere che il richiamo ai soggetti iscritti in Albi e Registri professionali configuri l'indicazione puntuale di titoli professionali.

Requisito b5

la rappresentatività elettiva delle cariche sociali

presente

in parte

assente

in quanto

il Congresso Nazionale (*che è l'organo che elegge il Presidente ed il Collegio Nazionale*) è composto da delegati i quali, tuttavia, possono essere portatori di un'altra delega (*si ritiene che, ai fini della rappresentatività elettiva, non possa ammettersi che un soggetto che è stato delegato dagli iscritti, deleghi a sua volta*).

Requisito b6

l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità

presente

in parte

assente

in quanto

il Consiglio Nazionale ha rilevanti compiti e, fra l'altro (*art. 18*), di nominare le Commissioni, i componenti la Fondazione di ANCOT, il Direttore dell'Organo di stampa, di vigilare sulle Sedi provinciali, amministrare il patrimonio, emettere i provvedimenti disciplinari verso i soci; in concreto gestisce l'Associazione.

I suoi componenti però non sono eletti, ma nominati direttamente dal Presidente, che altresì presiede l'organo.

Requisito b7

la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi

presente

in parte

assente

in quanto

il Presidente, oltre a nominare direttamente il Consiglio Nazionale (*che dunque non è eletto*), nomina anche tutte le cariche sociali: Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

In sostanza il Presidente ha il controllo assoluto dell'Associazione, come fosse l'Amministratore delegato della stessa.

Requisito b8

la presenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione

presente in parte assente

in quanto

risulta esserci un "Comitato tecnico-scientifico", però costituito solo nel 2008, con il compito di supportare una rivista e redigere testi per la formazione. E' prevista una Fondazione.

Requisito c

tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari (*nell'anno della domanda e nei tre anni precedenti*)

presente in parte assente

in quanto

è stato depositato un elenco nominativo di 1.794 soci con le quote pagate, ma solo per l'anno 2008 e non anche per i tre anni precedenti.



Requisito d

esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

presente

in parte

assente

in quanto

il Codice deontologico è stato depositato e risulta adottato il 4 ottobre 2007, è dunque privo della anzianità di quattro anni chiesto dal D. Lgs. n. 206/2007.

Requisito e

previsione dell'obbligo della formazione permanente

presente

in parte

assente

in quanto

prevista dallo Statuto.

Requisito f

diffusione su tutto il territorio nazionale

presente in parte assente

in quanto

non è stata fatta la disamina degli iscritti secondo le Regioni di residenza, tuttavia il requisito pare assolto per ciò che attiene la distribuzione, che appare capillare.

Si osserva ulteriormente che il numero di 1.794 iscritti colloca ANCOT fra le Associazioni **numericamente marginali** (con una rappresentanza del 3,79% nel settore, perciò inferiore al 5%) posto che gli esercenti l'attività di tributarista e fiscalista in Italia sono non meno di 47.300 (stima CNEL - V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate, basato sulla dichiarazione delle Associazioni di riferimento).

Requisito g

mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'Associazione medesima

presente in parte assente

in quanto

è stato autocertificato dal Presidente.

Requisito h

funzioni associative tendenti ad assicurare elevati livelli di qualità nei servizi resi dagli associati

presente in parte assente

in quanto

è previsto (art. 7) che l'iscritto debba dotarsi di una polizza di responsabilità civile a tutela della clientela; resta da verificare l'effettiva applicazione di tale obbligo.



Risultato

<u>PREREQUISITO</u>	<u>PRESENTE</u>	<u>IN PARTE</u>	<u>ASSENTE</u>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>REQUISITO</u>	<u>PRESENTE</u>	<u>IN PARTE</u>	<u>ASSENTE</u>
a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b3)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b4)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b5)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b8)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h (req. CNEL)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 requisiti	5	5	5



Ulteriori note di rilievo

Dal verbale del 10 maggio 2008, dell'Assemblea Straordinaria risulta che il Segretario Nazionale Luciano Giorgetti

“fa presente che si rendono necessarie alcune modifiche ed integrazioni all'attuale Statuto per adeguarlo ai requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 206/2007 relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali”

questa dichiarazione dimostra come ANCOT fosse priva dei requisiti richiesti D. Lgs. 206/2007 sia a quella data che nel quadriennio precedente allo stesso.

Esito finale

La circostanza che all'Associazione possano aderire gli iscritti negli Albi professionali e negli Elenchi di esperti e periti delle Camere di Commercio, **a parere del CNEL colloca l'Associazione ANCOT fra quelle che fanno riferimento a professioni già regolamentate (così come definite dall'art. 4, c. 1, del D. Lgs. n. 206/2007) ed esclude pertanto che ad essa possa applicarsi la procedura di cui all'art. 26, c. 4, del D. Lgs. n. 206/2007.**

Esclusivamente in via subordinata, qualora si volesse collocare l'Associazione in esame nell'ambito della procedura di cui al comma 4 art. 26, si desidera segnalare che la quantità di mancanze riscontrate ed in particolare di quelle di cui ai requisiti “b1” (*ordinamento statutario democratico*), “b6” (*esistenza di situazione di conflitto*), “c” (*mancaza elenco soci quadriennale, con indicazione delle quote da ciascuno pagate*), “f” (*insufficiente rappresentanza numerica*) nonché la dichiarazione di carenza dei requisiti resa dall'Associazione stessa (*vedi “Ulteriori note”*) **a parere del CNEL rendono allo stato oggettivamente impossibile il riconoscimento della domanda, sotto questo profilo istruttorio.**